

Cosenza, 21 marzo 2025

Ch.me Sig.re Presidenti

della Corte d'Appello di Catanzaro e del Tribunale di Cosenza

OGGETTO: Istanza di annullamento/revoca in autotutela del provvedimento del 4 novembre 2024, con il quale, sull'erroneo presupposto dell'inesistenza di aule protette nel Palazzo di giustizia di Cosenza, è stato disposto il trasferimento della celebrazione del processo 3804/2017 RGNR DDA CZ ("RESET") presso l'aula bunker di Castrovillari.

-

Nelle qualità di Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza, in forza della deliberazione assunta nella seduta del 17 febbraio 2025, e di Presidente della Camera penale di Cosenza "*Avvocato Fausto Gullo*",

PREMESSO:

- che l'Avvocatura penalista cosentina, da mesi, è impegnata, nel rispetto del proprio mandato statutario, a garantire le prerogative di tutte le parti del processo penale mediante azioni e manifestazioni tese a contrastare il trasferimento dei cosiddetti maxi-processi, tra cui i procedimenti penali nn° 3804/17 RGNR DDA CZ (denominato "Reset") e 4463/21 RGNR DDA CZ (denominato "Recovery") dalla sede naturale del Palazzo di Giustizia di Cosenza, dapprima presso l'aula bunker di Lamezia Terme, successivamente presso l'aula bunker di Castrovillari, fino al tentativo, però immediatamente rientrato, di celebrazione dell'udienza preliminare (del solo processo n° 4463/21, la cui sede naturale, relativamente alla fase dell'udienza preliminare, è Catanzaro) presso l'aula bunker di Catania;
- che tale forma di vera e propria obliterazione della sede naturale del processo penale è stata efficacemente stigmatizzata dalla Camera penale di Cosenza -unitamente al Coordinamento delle Camere penali calabresi, nell'ambito del più ampio scenario giudiziario regionale- con la denominazione "**nomadismo giudiziario**",

- che, infatti, i penalisti cosentini, da diversi mesi, stanno chiedendo agli Uffici di Presidenza del Tribunale di Cosenza e della Corte di Appello di Catanzaro il rispetto della “regola” costituzionale del giusto processo, che si estrinseca, anche e soprattutto, nella celebrazione dei processi nelle sedi naturali, in ciò supportati, anche, da rappresentanti del Parlamento e dalle Istituzioni territoriali, tra cui il Primo Cittadino di Cosenza;
- che tale “regola” continua a non essere osservata nel detto maxi-processo n° 3804/17 RGNR, le cui parti processuali - imputati, parti civili, cancellieri, magistrati e avvocati - continuano a subire una sorta di allontanamento coatto dal Palazzo di giustizia di Cosenza, caratterizzato, come sopra evidenziato, dapprima, “dall’esodo” verso l’aula bunker di Lamezia Terme, e, a seguito “dell’inabissamento” di tale struttura - solo casualmente senza conseguenze personali per le parti del processo - verso un’altra aula bunker, sita in Castrovillari;
- che, proprio per quanto attiene al processo n° 3804/17 RGNR, la genesi della mancata celebrazione nella sede naturale è stata la seguente:
 - l’Ufficio di Presidenza della Sezione penale del Tribunale di Cosenza, con nota del 28.10.2024, preso atto della inagibilità dell’aula bunker di Lamezia Terme ha chiesto all’Ufficio di Presidente del Tribunale di Cosenza di valutare *“l’opportunità di richiedere la modifica o la sospensione alla Presidente della Corte e al Procuratore Generale del provvedimento ex art. 145 Disp. Att. CPP, nel caso fosse disponibile altra idonea struttura” (ALL. 1)*, con ciò demandando, di fatto e in diritto, all’Ufficio di Presidenza del Tribunale di Cosenza, la verifica del “ritorno” del processo n° 3804/17 RGNR nella sede naturale, il Palazzo di giustizia di Cosenza;
 - l’Ufficio di Presidenza del Tribunale di Cosenza, con comunicazione/attestazione manoscritta, posta in calce alla suddetta nota, assunta al prot. n° 5528/2024 RIS, ha testualmente scritto *“considerato che nella sede giudiziaria di Cosenza non sono disponibili aule protette, rimette l’istanza ai sensi dell’art. 145 bis d.a. C.p.p. alla cortese attenzione del Presidente della Corte di Appello e al procuratore Generale per quanto di rispettiva competenza” (ALL. 1)*;

- la Presidente della Corte di Appello di Catanzaro, con provvedimento assunto al protocollo n° 14399.240 "Riservata" del 4.11.2024, "***rilevato che il Presidente f.f. del Tribunale di Cosenza ha trasmesso la nota ... rappresentando che nella sede giudiziaria di Cosenza non sono disponibili aule protette***" ha disposto "che il processo convenzionalmente detto "Reset", già in corso di celebrazione presso l'aula bunker Terina di Lamezia Terme ... sia celebrato, fino a nuove disposizioni, nell'aula bunker del Tribunale di Castrovillari" (ALL. 2);
- che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza, in ragione della evidente violazione dei principi democratici volti alla celebrazione dei processi nelle sedi naturali, condivise le ragioni sottese alle manifestazioni intraprese dalla Camera Penale di Cosenza, ha deliberato lo "stato di agitazione" dell'intera Avvocatura bruzia, a cui ha fatto seguito la proclamazione dell'astensione della stessa Avvocatura da tutte le udienze, nel settore civile e penale, nei giorni 28, 29 e 30 gennaio 2024;
 - che lo stesso COA di Cosenza ha deliberato, altresì, la presentazione di istanza motivata di accesso agli atti per acquisire ogni utile documentazione, rilasciati solo recentemente e dopo reiterazione della richiesta stessa, dal Tribunale di Cosenza e dalla Corte d'Appello di Catanzaro, dal cui esame è emerso che la detta comunicazione-attestazione rilasciata dall'Ufficio di Presidenza del Tribunale di Cosenza in cui è stato scritto che "nella sede giudiziaria di Cosenza non sono disponibili aule protette" -determinante l'allegato provvedimento della Presidente della Corte di Appello di Catanzaro del 4.11.2024, dispositivo del trasferimento del processo 3804717 RGNR dall'aula bunker di Lamezia Terme a quella di Castrovillari anziché verso la sede naturale, il Palazzo di Giustizia di Cosenza- non è stata preceduta da alcuna forma di istruttoria, né tecnica e neppure di altra natura;

nello specifico, dalla documentazione estratta a seguito dell'accesso agli atti,

È EMERSO CHE:

- con nota del 7 luglio 2023, l'Ufficio di Presidenza della Sezione Penale del Tribunale di Cosenza ha comunicato che "*il rilevante numero di imputati (presumibilmente 150, per la*

maggior parte dei quali è prevista la partecipazione a distanza ai sensi dell'art. 146 bis c.p.p.), non consente la trattazione presso questo Tribunale, non dotato di aule adeguate" (ALL. 3)

- con nota del 12 luglio 2023, l'Ufficio di Presidenza del Tribunale di Cosenza ha richiesto alla Corte d'Appello di Catanzaro l'individuazione di un'aula, segnalando l'assenza di spazi idonei presso la sede di Cosenza (ALL. 4)
- con provvedimento del 13 luglio 2023, la Corte d'Appello di Catanzaro ha individuato, come sede idonea, l'aula bunker di Lamezia Terme (come da annotazione manoscritta in calce allo stesso documento ALL. 4);
- il 21 ottobre 2024, a seguito di un grave allagamento che ha reso inagibile l'aula bunker di Lamezia Terme, si è reso necessario individuare una nuova sede per la celebrazione del processo (ALL. 1 cit.);
- con provvedimento del 4 novembre 2024 (già annotato nei precedenti punti e riportati quale ALL. 2), l'Ufficio di Corte d'Appello di Catanzaro ha disposto il trasferimento del processo 3804/17 RGNR esclusivamente in considerazione della citata comunicazione-attestazione dell'Ufficio di Presidenza del Tribunale di Cosenza ("*nella sede giudiziaria di Cosenza non sono disponibili aule protette*");
- in nessuno dei richiamati provvedimenti e delle richieste ad essi sottesi è mai stato fatto riferimento a problematiche di sicurezza e/o di natura diversa rispetto a quelle testé evidenziate.

TUTTAVIA, SI È ACCERTATO CHE:

la **Relazione sullo stato dell'arte** del 27 gennaio 2025 (ALL. 5), acquisita grazie alla richiesta di accesso agli atti del COA, certifica che:

- a) **tutte le aule di udienza del Tribunale di Cosenza (civili e penali) sono provviste di punti rete, grazie alla realizzazione del cablaggio strutturato (Convenzione "Consip Lan 7");**
- b) **l'aula 1 e l'aula 9** sono state adeguate alla Riforma Cartabia, con collegamenti remoti con le case circondariali, linee dati, telefoni e telecamere dedicate;

- c) **le restanti aule penali dispongono** di telecamere MaxHub, fornite dalla Corte d'Appello di Catanzaro e collegate via USB con supporto tecnico disponibile.

La "Relazione" documenta, dunque, il mutamento delle condizioni delle aule del Tribunale di Cosenza rispetto al tempo delle comunicazioni degli Uffici di Presidenza del Tribunale e della Sezione Penale di Cosenza e la chiara, irrefutabile compatibilità delle stesse (aule) con la celebrazione di maxi-processi: sono intervenuti gli adeguamenti tecnologici che rendono concreta la celebrazione del processo n° 3804/17 nella sede naturale, il Palazzo di giustizia di Cosenza.

Appare, dunque, evidente l'illegittimità del provvedimento adottato dalla Presidente della Corte d'Appello di Catanzaro e di ogni atto presupposto, totalmente privo della benché minima istruttoria, **per i seguenti**

MOTIVI DI DIRITTO

1. Violazione degli articoli 24 e 111 della Costituzione.

Sono violati gli articoli 24 e 111 Cost.: "nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa".

L'esodo coatto dalla Sede giudiziaria naturale del processo penale n° 3804/17, dal Palazzo di giustizia di Cosenza, dapprima, all'aula di giustizia di Lamezia Terme e, successivamente, all'aula di Castrovillari determina quel "nomadismo giudiziario" che rende difficoltose, sino alla impossibilità, le condizioni per svolgere l'attività a tutela delle parti patrocinatate nello stesso giudizio penale, attività di cui è conseguentemente compromessa l'efficacia, con inevitabile detrimento del diritto di difesa, sancito dall'articolo 24 Cost., che coinvolge i diritti fondamentali di tutte le parti processuali che avrebbero diritto a un giusto processo nei termini previsti dal richiamato comma 2 dell'art. 111 Cost

2. Errore di fatto nella motivazione del provvedimento. Eccesso di potere.

Per come evidenziato, l'atto impugnato si fonda sull'inesistenza di aule protette nel Tribunale di Cosenza, presupposto platealmente smentito dalla Relazione del 27 gennaio 2025, che attesta la presenza di aule adeguate e dotate delle necessarie infrastrutture tecnologiche. L'errata rappresentazione della realtà configura, dunque, un vizio di legittimità, che giustifica l'annullamento

in autotutela. Invero, l'errore di fatto nella motivazione di un provvedimento amministrativo o giurisdizionale si configura quando l'atto è adottato sulla base di un presupposto oggettivamente inesatto, inesistente o erroneamente percepito dall'autorità emanante.

Nel caso specifico, il provvedimento del 4 novembre 2024 della Corte d'Appello di Catanzaro, con cui è stato disposto il trasferimento del maxiprocesso n° 3804/17 RGNR presso l'aula bunker di Castrovillari, è affetto dall'errore di fatto circa la pretesa inesistenza di aule adeguate presso il Tribunale di Cosenza. È pacifico che un provvedimento amministrativo deve essere fondato su una corretta ricostruzione dei fatti, sicché, se il presupposto è errato, il provvedimento diventa annullabile.

L'adozione di atti privi di adeguata istruttoria viola i principi di trasparenza, correttezza e proporzionalità dell'azione amministrativa, per come costituzionalmente stabilito dall'art 97, motivo per il quale la Pubblica Amministrazione ha il **potere-dovere di annullare in via di autotutela un atto illegittimo fondato su un errore di fatto macroscopico**.

Poiché il quadro fattuale è mutato (alla stregua della richiamata "Relazione" del 27 gennaio 2025), il provvedimento dovrà essere riesaminato e annullato in autotutela. Ragionare diversamente profilerebbe un eccesso di potere per manifesta illogicità e contraddittorietà tra i presupposti iniziali e la realtà accertata successivamente, con relativa illegittimità degli atti, tanto in ambito amministrativo che giurisdizionale per il mancato adeguamento della decisione a fatti documentati.

3. Mancata istruttoria preliminare. Violazione di legge (art. 3 e 6 L. 241/1990).

L'istruttoria preliminare è una fase essenziale del procedimento amministrativo e giurisdizionale, in quanto garantisce che le decisioni siano adottate sulla base di dati oggettivi, completi e corretti; la relativa assenza o carenza pregiudica la legittimità del provvedimento.

Nel caso di specie, il trasferimento del maxiprocesso n° 3804/17 RGNR presso l'aula bunker di Castrovillari si fonda su un'attestazione -priva di preventiva verifica tecnica- dell'indisponibilità di aule idonee nel Tribunale di Cosenza; non è stata svolta l'istruttoria per accertare tale presupposto.

Risulta evidente, pertanto, l'ulteriore violazione degli articoli 3 e 6 della Legge 241/1990, che impongono alla Pubblica Amministrazione l'adozione di provvedimenti motivati e basati su una

valutazione preventiva dei fatti e delle circostanze rilevanti, nonché l'adozione di ogni un provvedimento subordinata alla "raccolta" di informazioni adeguate e pertinenti, anche attraverso atti istruttori quali

- accertamenti tecnici (es. verifiche sulla disponibilità delle aule);
- sopralluoghi
- richieste di pareri o relazioni

Se l'istruttoria manca o è carente, il provvedimento è affetto da **violazione di legge per difetto di motivazione e carenza istruttoria**.

Nel caso che ci occupa, dalla documentazione acquisita discende che le attestazioni del Presidente del Tribunale di Cosenza del 7 luglio 2023 e del 28 ottobre 2024, che hanno condotto al trasferimento della sede del maxiprocesso n° 3804/17 RGNR, non sono state precedute da alcuna indagine tecnica, da parte della Corte d'Appello di Catanzaro o del Tribunale di Cosenza, volta alla verifica dello stato delle aule del Palazzo di giustizia di Cosenza.

L'assenza di istruttoria è stata confermata solo dopo l'accesso agli atti richiesto dal COA di Cosenza.

La Corte d'Appello di Catanzaro, senza disporre alcuna indagine autonoma o chiedere documentazione tecnica, ha recepito la nota del Tribunale di Cosenza.

Questa mancata verifica ha prodotto un provvedimento privo di motivazione adeguata e basato su un errore di fatto, posto in violazione del principio già richiamato di cui all'art. 97 della Costituzione, viziato da difetto di motivazione, eccesso di potere per difetto di istruttoria e sviamento di potere, ovvero una decisione presa senza un reale interesse pubblico.

La mancata istruttoria e il trasferimento senza giustificazione del processo configura, anche, una **violazione del diritto a un giusto processo (artt. 111 Cost, 6 Convenzione EDU)**. Motivi per i quali, stante la sussistenza di vizi gravi, l'amministrazione ha l'obbligo giuridico di annullare in autotutela il provvedimento.

-

Alla luce dei vizi di legittimità sopra esposti ed in ragione del nuovo, documentato "stato delle cose"

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI COSENZA

e

LA CAMERA PENALE DI COSENZA "Avvocato Fausto Gullo"

CHIEDONO

- **l'annullamento, in autotutela**, del provvedimento del 4 novembre 2024 della Corte d'Appello di Catanzaro, con cui è stato disposto il trasferimento del maxiprocesso n. 3804/17 presso l'aula bunker di Castrovillari;
- **il ripristino della celebrazione del maxiprocesso n° 3804/17 RGNR nella sede naturale, il Palazzo di giustizia di Cosenza**, nel rispetto degli articoli 24, 25 e 111 Cost.
- **l'adozione di provvedimenti urgenti** per evitare ulteriori violazioni del diritto di difesa e della funzione costituzionale dell'Avvocatura.

Con ogni riserva.

Presidente Ordine Avvocati Cosenza
(avv. Claudio De Luca)

Presidente della Camera Penale di Cosenza
(avv. Roberto Le Pera)



INDICE DEGLI ALLEGATI

richiamati nella istanza

ALL. 1 : comunicazione dell'Ufficio di Presidenza della Sezione penale del Tribunale di Cosenza, prot. n° 1710/2024 del 28.10.2024, in cui è riportata, in calce, la comunicazione/attestazione resa dall'Ufficio di Presidenza del Tribunale di Cosenza, prot. n° 552872024 RIS, del 28.10.2024

ALL. 2: provvedimento dispositivo reso dall'Ufficio di Presidenza della Corte di Appello di Catanzaro, recante "*Autorizzazione provvisoria a celebrare il processo c.d. Reset nell'aula bunker del Tribunale di Castrovillari*", prot. n° 14399.240. "Riservata", del 4.11.2024

ALL. 3: nota dell'Ufficio di Presidenza della Sezione penale del Tribunale di Cosenza, recante "*individuazione aula di udienza processo c.d. rest – N. 3804/17 RGNR-DDA CZ*", del 7.7.2023

ALL. 4: nota di richiesta dell'Ufficio di Presidenza del Tribunale di Cosenza, recante "*Individuazione Aula di udienza processo c.d. RESET – N. 3804/17 RGNR DDA CZ*", prot. n° 3399/2023 RIS, del 12.7.2023, in cui è riportata, in calce, nota dell'Ufficio di Presidenza della Corte di Appello di Catanzaro, prot. n° 9411/Riservata, del 13.7.2023;

ALL. 5: "Relazione sullo stato dell'arte delle aule di udienza penali e civili del Tribunale di Cosenza", resa il 27.1.2025, dalla Direzione generale per i servizi informativi autorizzativi del Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia del Ministero della Giustizia, assunta al protocollo del Tribunale di Cosenza n° 435/2025 del 27.1.2025.

- -